



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 2.10.2014  
COM(2014) 611 final

2014/0283 (NLE)

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione che deve essere adottata dall'Unione europea in sede di Comitato misto istituito a norma dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone in merito alla modifica dell'allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (di seguito, "l'accordo"). L'allegato II di tale accordo prevede il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

In base all'articolo 18 dell'accordo, il Comitato misto sulla libera circolazione delle persone può modificare l'allegato II. L'articolo 2 della decisione 2002/309/CE<sup>1</sup> prevede che il Consiglio, su proposta della Commissione, stabilisca la posizione che deve essere adottata dall'Unione in merito alle decisioni del Comitato misto.

Per assicurare l'applicazione coerente e corretta della legislazione dell'UE ed evitare difficoltà amministrative ed eventuali difficoltà giuridiche, l'allegato II dell'accordo dovrebbe contenere riferimenti a tutta la pertinente legislazione dell'UE nonché alle decisioni della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. L'allegato II dell'accordo è stato pertanto sostituito con decisione n.1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012. La decisione ha istituito un sistema modernizzato per coordinare i sistemi di sicurezza sociale, che era divenuto applicabile nell'UE dal 1° maggio 2010, a norma del regolamento (CE) n. 883/2004 (modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009), del regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009 e delle decisioni e raccomandazioni della Commissione amministrativa. I tre regolamenti suddetti erano applicabili anche alla Svizzera.

Occorre ora modificare l'allegato II dell'accordo per tener conto della legislazione dell'UE entrata successivamente in vigore, in particolare le modifiche apportate dal regolamento (UE) n. 1244/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010<sup>2</sup>, dal regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012<sup>3</sup>, e dal regolamento (UE) n. 1224/2012 della Commissione, del 18 dicembre 2012<sup>4</sup> al regolamento (CE) n. 883/2004<sup>5</sup> e al regolamento (CE) n. 987/2009<sup>6</sup>.

A tal fine la Commissione presenta la presente proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che deve essere adottata dall'Unione in sede di Comitato misto istituito dall'accordo. In seguito alla sentenza della Corte di giustizia del 27 febbraio 2014 nella causa C-656/11 relativa alla base giuridica delle decisioni, la presente proposta di una nuova decisione del Consiglio si basa sull'articolo 48 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del medesimo trattato.

---

<sup>1</sup> Decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera.

<sup>2</sup> GU L 338 del 22.12.2010, pag. 35.

<sup>3</sup> GU L 149 dell'8.6.2012, pag. 4.

<sup>4</sup> GU L 349 del 19.12.2012, pag. 45.

<sup>5</sup> GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1. Versione rettificata in GU L 200 del 7.6.2004, pag. 1; regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

<sup>6</sup> GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1; regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

La proposta tiene conto del testo del progetto di decisione del Comitato misto, concordato a livello di servizio con le autorità svizzere il 14 marzo 2013, e sostiene l'applicazione coerente della normativa dell'Unione sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale tra l'UE e la Svizzera.

L'allegato II dell'accordo dovrebbe inoltre essere modificato per tenere conto della legge federale svizzera del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari, che sostituisce quella del 19 marzo 1965. La nuova legge è stata varata in quanto occorre un riesame generale della ripartizione dei compiti tra lo Stato federale e i cantoni e relativo finanziamento, senza modificare le prestazioni né le relative condizioni di ottenimento: le caratteristiche e finalità delle prestazioni restano identiche.

## **2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO**

La versione dell'allegato II nella proposta acclusa è il risultato di discussioni tecniche cui hanno partecipato esperti di sicurezza sociale provenienti in particolare dall'ente previdenziale svizzero e dall'Unione europea. L'aggiornamento dell'allegato II dell'accordo semplifica e modernizza il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale tra la Svizzera e gli Stati membri dell'UE, in particolare tramite l'attuazione del regolamento (UE) n. 465/2012. Ne conseguiranno effetti positivi rispetto alla normativa vigente e un miglioramento delle procedure amministrative per tutti gli utenti dei regolamenti, fra cui le autorità nazionali responsabili della sicurezza sociale, i datori di lavoro (in particolare le piccole e medie imprese) e i singoli cittadini.

## **3. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Nessuna.

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione che deve essere adottata dall'Unione europea in sede di Comitato misto istituito a norma dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone in merito alla modifica dell'allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 48, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera<sup>7</sup>, in particolare l'articolo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone ("l'accordo") è entrato in vigore il 1° giugno 2002.
- (2) L'articolo 18 dell'accordo prevede che il Comitato misto possa decidere eventuali modifiche all'accordo, comprese modifiche all'allegato II riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
- (3) Al fine di garantire un'applicazione coerente della normativa dell'Unione e di evitare difficoltà amministrative ed eventuali difficoltà giuridiche, l'allegato II dell'accordo deve essere modificato per integrare i nuovi atti giuridici dell'Unione cui l'accordo attualmente non fa riferimento.
- (4) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso alla presente decisione,

---

<sup>7</sup> GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La posizione che deve essere adottata dall'Unione in sede di Comitato misto istituito dall'articolo 14 dell'accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone è basata sul progetto di decisione del Comitato misto accluso all'allegato della presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione in sede di Comitato misto possono concordare lievi modifiche del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

*Articolo 2*

Una volta adottata, la decisione del Comitato misto è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il [...].

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*